

**OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI
AZIENDE PRIVATE DEL GAS
ECONOMICO DELL'ANNO 1998
di lire)**

U S C I T E	PREVENTIVO	PREVENTIVO 1997	
	1998	Aggiornato	Originario
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (Allegato n. 4)	8.955.000	8.641.000	10.958.000
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	54.400	119.400	116.300
— Trasferimenti allo Stato delle somme già destinate al soppresso ONPI — art. 1 duodecies, Legge n. 641/1978.....	1.000	68.000	67.000
— Enti di patronato e di assistenza sociale	53.000	51.000	49.000
— Istituto italiano di medicina sociale.....	400	400	300
3 ONERI FINANZIARI	8.540	8.540	8.540
— Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	8.500	8.500	8.500
— Interessi passivi diversi.....	40	40	40
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE			
— Rimborso di contributi.....	1.000	1.100	1.100
5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
— Uscite diverse	6.000	6.000	4.770
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	9.024.940	8.776.040	11.088.710
6 PERDITA SU QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	5.600	30.000	0
7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	2.211.000	2.200.000	2.233.570
8 PERDITA SU INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO (allegati nn. 5 e 5 bis).....	132.599	571.541	0
9 ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA			
— Quota di accantonamento per oneri tributari.....	41.000	20.000	59.846
10 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:			
— Assegnazione Fondo sval.crediti prestazioni da recuperare	0	359	0
11 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI			
— Per contributi (Allegato n. 3).....	2.925.000	2.820.375	2.793.000
12 ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI			
— Per prestazioni (Allegato n.4).....	32.000	57.000	0
COMPONENTI ECONOMICHE	5.347.199	5.699.275	5.086.416
TOTALE DELLE USCITE	14.372.139	14.475.315	16.175.126
13 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA LEGALE DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE N. 61/1987.....	54.000	625.430	783.000
14 AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	17.799.088	16.553.601	11.910.479
TOTALE A PAREGGIO.....	32.225.227	31.654.346	28.868.605

A L L E G A T I

Allegato n.1

INVESTIMENTI MOBILIARI — TITOLI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 ^ GENNAIO 1998	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 ^ DICEMBRE 1998	
				VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
TITOLI DI STATO — Rendita italiana 1935 5%....	96			96	178
TITOLI AZIONARI — Azioni Società Finanziaria Siderurgica (Ex Finsider).....	4.526			4.526	112
TOTALE	4.622	0	0	4.622	290

Allegato n. 2

IMMOBILI

(in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1°/1/1998	AUMENTI INVIM	DIMINUZIONI	VARIAZIONI DERIVANTI DA CAMBIAMEN- TI DI DESTI- NAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1998	QUOTA AMMORTIZZ. AL 31/12/1998	VALUTAZIONE CORRENTE
IMMOBILI DA REDDITO							
Roma - via Allegri, 1 e 3.....	320.350				320.350	165.703	11.657.410
" via Borsi, 11.....	70.916				70.916	45.264	2.799.320
" piazza Lecce, 11.....	292.621				292.621	171.068	9.209.650
" via Monfalcone, 1.....	240.055				240.055	120.438	6.102.950
" v.le Parioli, 47a.....	309.912				309.912	173.111	8.167.680
" via Piemonte, 53, 53a.....	252.664				252.664	156.704	6.099.190
" via Trasone, 40.....	190.261				190.261	101.614	5.651.280
" via Vescia, 18 a/b.....	222.386				222.386	119.656	7.628.570
" via Panama, 87.....	929.443				929.443	444.361	14.399.390
TOTALE	2.828.608				2.828.608	1.497.919	71.715.440
IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI							
Roma - via Borsi, 11.....	133.207				133.207	73.036	13.160.000
TOTALE	133.207				133.207	73.036	13.160.000
TOTALE GENERALE.....	2.961.815				2.961.815	1.570.955	84.875.440

Allegato n. 3

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	Preventivo 1998				Preventivo 1997	
	da accertare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31.12.1997 (2)	piu': rateo al 31.12.1998 (3)	Totale (dato economico) (1-2+3)=(4)	Aggiornato (dato economico) (5)	Originario (dato economico) (6)
	(in migliaia di lire)					
Contributi.....	23.395.000	2.925.000	3.001.000	23.471.000	22.876.625	22.423.000
	23.395.000	2.925.000	3.001.000	23.471.000	22.876.625	22.423.000

Allegato n. 4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	Preventivo 1998				Preventivo 1997	
	da impegnare nel 1998 (1)	meno: rateo al 31.12.1997 (2)	piu': rateo al 31.12.1998 (3)	Totale (dato economico) (1-2+3)=(4)	Aggiornato (dato economico) (5)	Originario (dato economico) (6)
				(in migliaia di lire)		
RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	11.015.000	57.000	32.000	10.990.000	10.810.028	10.936.000
a detrarre:						
- rate di pensione connesse ai pensionamenti anticipati, art. 9 ter della legge n. 236/1993.....	40.000	0	0	40.000	50.000	0
- oneri per miglioramenti art. 2 bis, comma 1, della Legge n. 59/1991.	1.980.000	0	0	1.980.000	2.140.000	1.850.000
- maggiore onere perequazione rate di pensione dal 1/1/1994 - Art.11, comma 5, L.537/1993.	40.000	0	0	40.000	43.000	42.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO....	8.955.000	57.000	32.000	8.930.000	8.577.028	9.044.000

Allegato n. 5

INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO

GESTIONE IMMOBILIARE

	Preventivo 1998	Preventivo 1997	
		Aggiornato	Originario
		(in migliaia di lire)	
ENTRATE:			
Affitti.....	2.100.000	2.000.000	1.900.000
Recupero spese di gestione.....	800.000	680.000	870.000
Canone figurativo degli immobili strumentali.....	9.324	9.324	9.324
Entrate varie	20.000	20.000	0
TOTALE DELLE ENTRATE.....	2.929.324	2.709.324	2.779.324
USCITE:			
Spese di manutenzione.....	490.000	650.000	680.000
Spese di gestione.....	820.000	820.000	885.000
Imposta comunale sugli immobili.....	470.000	470.000	370.000
Imposte e tasse.....	0	0	603.152
Spese di amministrazione.....	157.000	166.000	169.000
Tratt. fine rapp. portieri immobili da reddito - accant. annuo	9.000	9.000	9.000
Assegnazione al Fondo imposte	679.154	729.096	0
Ammortamento immobili - accantonamento dell'anno.	59.236	59.236	59.236
Spese per l'osservatorio degli immobili	5.350	5.350	0
Compensi alla società di gestione del patrimonio immobiliare da reddito.	302.183	302.183	0
Spese varie	70.000	70.000	0
TOTALE DELLE USCITE.....	3.061.923	3.280.865	2.775.388
UTILE (+) PERDITA (-).....	- 132.599	- 571.541	3.936

Allegato n.5/bis

INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO

GESTIONE MOBILIARE

DESCRIZIONE	Preventivo 1998				Preventivo 1997	
	Da accertare nel 1998	meno:rateo 31.12.1997	piu':rateo 31.12.1998	Totale (dato economico)	Aggiornato	Originario
	(in migliaia di lire)					
ENTRATE						
Interessi su titoli a reddito fisso.....	9	4	4	9	9	9
TOTALE DELLE ENTRATE.....	9	4	4	9	9	9
USCITE						
Spese di amministrazione.....	9	0	0	9	10	10
TOTALE DELLE USCITE.....	9	0	0	9	10	10
UTILE (+) PERDITA (-).....	0	4	4	0	-1	-1

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Durante l'anno 1998, l'attività del Fondo continuerà ad essere interessata dalle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1987, n.61 che ha modificato ed integrato la normativa che disciplina il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

Per quanto riguarda la gestione pensionistica, l'evoluzione della normativa che disciplina il Fondo di previdenza gas è essenzialmente caratterizzata - stante la sua natura di forma integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria - dalle disposizioni emanate in tale regime.

Nel 1998, inoltre, continueranno ad esplicare la loro efficacia i seguenti provvedimenti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Tale provvedimento, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi, produce effetti che si riflettono nell'ambito di detti fondi, considerato lo stretto collegamento tra la normativa che disciplina il Fondo gas e quella dell'A.G.O.

In ordine a tale problematica, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha escluso che il decreto n.503/1992 abbia inteso modificare i requisiti previsti dalla normativa del Fondo gas per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ammettendo la possibilità di far luogo al riconoscimento della pensione complessiva del Fondo, ove siano state soddisfatte le condizioni previste dalla speciale normativa, ancorché non risultino perfezionati i requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione richiesti dal citato decreto n.503/1992.

Comunque, per quanto riguarda il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, le relative disposizioni sono state ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni al bilancio;

- il decreto legislativo 11 agosto 1993, n.373 il quale, in attuazione dell'art.3, comma 1, lett.o), della legge 23 ottobre 1992, n.421, introduce particolari criteri di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti a far tempo dal 1° gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n.537, recante "Interventi

correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art.11, numerose disposizioni in materia pensionistica già ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni al bilancio;

- la legge 23 dicembre 1994, n.724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 1994 recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In particolare si segnala l'art.11 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'età per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 aumenta di un anno ogni anno e mezzo anziché ogni due anni.

E' da menzionare, inoltre, la legge 8 agosto 1995, n.335, recante: "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 16 agosto 1995.

Sebbene tale legge di riforma delle pensioni non faccia espresso riferimento ai Fondi integrativi dell'A.G.O., tuttavia le nuove norme potranno incidere su detti Fondi proprio in riferimento al coordinamento della loro normativa con quella del sistema generale.

Si segnalano in particolare:

- l'art.1, comma 23, che stabilisce che la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla legge n.335/1995. Ai lavoratori interessati è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;

- l'art.1, comma 24, che dispone che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al suddetto comma 23.

Al riguardo si segnala il decreto legislativo 30 aprile 1977, n.180, emanato in attuazione della predetta delega, contenente le modalità e l'ambito di applicazione in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo;

- l'art.1, comma 39, il quale stabilisce che il Governo della

Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.335/1995, con uno o più decreti, norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria.

Con decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, in attuazione della delega conferita dal citato comma 39, sono state emanate disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, di riscatto dei corsi universitari di studio e di periodi di lavoro all'estero, nonché disposizioni in materia di estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria;

- l'art.1, comma 41, che stabilisce che per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione è elevata dal 60 al 70 per cento.

A norma di tale disposizione, inoltre, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella "F" allegata alla legge. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Sono fatte salve le pensioni più favorevoli già in essere alla data di entrata in vigore della predetta legge n.335/1995, con riassorbimento sui futuri miglioramenti;

- l'art.1, comma 42, il quale dispone che all'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla Tabella "G".

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può, comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto. Gli assegni più favorevoli già in essere alla data di entrata in vigore della citata legge n.335/1995 sono conservati fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti;

- l'art.1, comma 43, il quale dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'A.G.O. liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del Testo Unico delle disposizioni per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n.335/1995 con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995;

- l'art.2, comma 14, in materia di integrazione al trattamento minimo stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati, ai fini dell'integrazione stessa è elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

Si segnalano, altresì:

- la Sentenza della Corte Costituzionale n.388 del 20-26 luglio 1995, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.23, 1^ serie speciale, del 2 agosto 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297 nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria;

- il Decreto Ministeriale del 1° agosto 1995 che, all'art.1, prevede per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare di £.84.000 mensili per ogni figlio oltre il secondo. L'aumento si aggiunge a quello di £.20.000 mensili previsto dall'art.12, comma 8°, del decreto legge 16 maggio 1994, n.229, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n.451, a far tempo dal 1° luglio 1994, per ogni figlio oltre il primo;

- il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 che, all'art.1, conferma, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, la maggiorazione dell'assegno per il nucleo familiare prevista dal decreto ministeriale del 1° agosto 1995.

All'art.2, il predetto decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 dispone che con effetto dal 1° gennaio 1996 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è maggiorato nelle misure indicate nelle tabelle A, B e C allegate al decreto stesso;

- l'art.4 del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, in materia di interventi a sostegno del reddito. Il comma 29 dell'articolo in parola stabilisce che nel caso in cui, a seguito

di procedure di mobilità aperte, per più di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il sessanta per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia nonché il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere contributi alle predette imprese con riferimento all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga all'art.2 del decreto legge 29 luglio 1981, n.402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.537, per i lavoratori che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati oltre l'ultima classe di contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo può essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il 30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione;

- il comma 30 dell'art.4 stabilisce che l'ENI S.p.a. è responsabile in solido del pagamento di quanto è dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'art.9-ter del decreto legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. In tale caso l'ENI S.p.a. è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo non inferiore a quello di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento medesimo.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.495 del 1993 e n.240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n.662 che, all'art. 1, comma 181, così come risulta modificato dall'art.3-bis della legge 28 marzo 1997, n.140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n.79, stabilisce che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.